

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BP.2012.14-19

**Decreto del 26 aprile 2012
Il Presidente della Corte dei reclami
penali**

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente,
Giampiero Vacalli, cancelliere

Parti

1. **A.,**
2. **B. SA,**
3. **C. SA,**
4. **D. SA,**
5. **E. SA,**
6. **F. SA,**

tutti rappresentati dall'avv. Fiorenzo Cotti,

Reclamanti

contro

**AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI-
BUZIONI,**

Controparte

Oggetto

Effetto sospensivo (art. 28 cpv. 5 DPA)

Il Presidente della Corte dei reclami penali, visti:

- l'inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD aperta il 20 febbraio 2012 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) nei confronti di A. e G.;
- la decisione 7 marzo 2012 dell'AFC che ha ordinato il sequestro di tutti gli averi bancari di cui gli imputati sono titolari, aventi diritto economico e dei conti dei quali hanno diritto di firma presso 18 istituti bancari;
- il reclamo presentato il 12 marzo 2012 da A. e cinque società a lui riconducibili e di cui è amministratore unico al direttore dell'AFC, volto ad ottenere in via principale l'annullamento della decisione impugnata, e di conseguenza la levata di tutti i sequestri;
- la richiesta formulata a titolo cautelare e supercautelare (nonché in via subordinata) di ordinare il dissequestro di fr. 200'000.- dal conto H. intestato a A. (v. act. 1, pag. 7-8);
- la trasmissione giusta l'art. 26 cpv. 3 DPA del reclamo e delle relative osservazioni dell'AFC alla Corte dei reclami penali.

Considerato:

- che giusta l'art. 28 cpv. 5 DPA, in quanto la legge non disponga altrimenti, il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito tramite provvedimento cautelare dall'autorità adita o dal suo presidente;
- che il conferimento dell'effetto sospensivo dipende, di regola, dalle particolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 la 269 consid. 1);
- che il reclamante chiede il dissequestro immediato, a titolo cautelare e supercautelare, di un importo di fr. 200'000.- al fine di garantire il suo sostentamento e il pagamento delle spese processuali e legali;
- che il sequestro previsto all'art. 46 DPA è una misura processuale provvisoria che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumibilmente confiscati;
- che l'indagine fiscale in oggetto, tuttora nella fase iniziale, si presenta complessa per la sua natura e per il numero di soggetti coinvolti (società);

- che lo scopo dell'indagine è quello di appurare, segnatamente tramite l'esame della copiosa documentazione perquisita e sequestrata, l'esatto ammontare dell'imposta sottratta agli obblighi fiscali da parte degli imputati;
- che la concessione dell'effetto sospensivo tramite un provvedimento cautelare di sblocco di un determinato importo da un conto sequestrato annullerebbe de facto gli effetti provvisori del sequestro e costituirebbe una decisione anticipata del merito;
- che nel caso concreto il reclamante nemmeno sostanzia l'eventuale pregiudizio immediato e irreparabile che subirebbe qualora al reclamo non fosse concesso l'effetto sospensivo, limitandosi ad esporre la sua richiesta in modo laconico a pag. 7 in fondo del suo reclamo (v. act. 1);
- che peraltro l'autorità inquirente ha già segnalato nelle proprie osservazioni al reclamo (v. act. 2, pag. 7, dell'incarto BV.2012.3-8) la possibilità – quando avrà a disposizione tutte le informazioni in merito ai beni sequestrati – di procedere a delle levate parziali dei sequestri ordinati per mettere a disposizione dell'imputato i mezzi di sussistenza sufficienti, rispettivamente affinché le società da lui dominate possano proseguire la loro attività;

Decreta:

1. La domanda di effetto sospensivo a titolo cautelare e supercautelare è respinta.
2. Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.

Bellinzona, il 26 aprile 2012

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a :

- Avv. Fiorenzo Cotti,
- Amministrazione federale delle contribuzioni

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.